

DELIBERA N. 127/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2356/DDA/GDS -DDA/14672 <https://fitgirlmilano.it>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 novembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali) e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14672** e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001430 del 6 ottobre 2025, è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di titolare dei diritti d’autore dell’opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://fitgirlmilano.it>, alla pagina [<https://fitgirlmilano.it/film/megan>], di un’opera di carattere audiovisivo, denominata “MEGAN”, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione dell’opera audiovisiva, oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all’indirizzo di posta contact@fitgirlmilano.it risulta registrato dalla società Key-Systems GmbH, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@key-systems.net per conto di un gestore non identificabile;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@alexhost.com e info@alexhost.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Kozyak, Bulgaria;
4. con comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. n. DDA/0001462), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2356/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle

verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://fitgirlmilano.it>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 4 del Regolamento DSA, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 15 ottobre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui al menzionato art. 4 del DSA, né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* [<https://fitgirlmilano.it/film/megan>] è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://fitgirlmilano.it> segnalato dal soggetto istante, presenta una molteplicità di contenuti di carattere audiovisivo che non si limitano esclusivamente all'opera richiamata dal soggetto istante e che è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate per genere di opera;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://fitgirlmilano.it>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella